



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Fallimentare Ufficio di Ivrea

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

IL GIUDICE, *dott. Alessandro Petronzi*

visto il piano del consumatore;

esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3, e salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio, in ordine ai presupposti, anche relativamente all'assenza di atti in frode ai creditori;

visto l'art. 12 *bis* l. n. 3/2012;

FISSA

l'udienza per l'esame del Piano del Consumatore al **14/04/2021 h 09:00**.

DISPONE

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura del debitore istante o del professionista nominato;

STABILISCE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito www.tribunaleivrea.it

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, non potranno esser iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

visto l'art. 1, co. 1, del d.l. n. 2/2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", che ha stabilito: "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»"

osservato che tale disposizione normativa ha esteso al 30.04.2021 le misure di trattazione con modalità alternative delle udienze, già previste dagli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020;

rilevato che è consentito lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

DISPONE

che l'udienza come sopra fissata abbia svolgimento nelle forme dell'udienza "figurata" mediante il deposito telematico di "note scritte" sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima l'udienza per il deposito telematico delle predette "note scritte", avendo cura di riportare la dizione "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA" per essere riconoscibili dalla cancelleria e celermente scaricate;

INVITA

I procuratori delle parti, ove fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

INVITA

altresì i procuratori delle parti, nel predisporre le note di trattazione di udienza, ad attenersi alla estrema sintesi e concisione, precisando che il contenuto delle note scritte va limitato alle sole istanze da svolgersi in udienza e non può tramutarsi in una memoria che, in quanto non autorizzata, e non prevista, è inammissibile;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, il mancato deposito delle "note scritte" sarà equiparato a mancata partecipazione all'udienza;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che il giorno dell'udienza "figurata" il giudice redigerà comunque un processo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando la decisione sulle istanze formulate dalle parti o comunque adottando i provvedimenti necessari per l'ulteriore corso del giudizio (eventualmente fissando ulteriore udienza). In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa sarà trattenuta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

MANDA

la cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Ivrea, li 08/02/2021

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi